

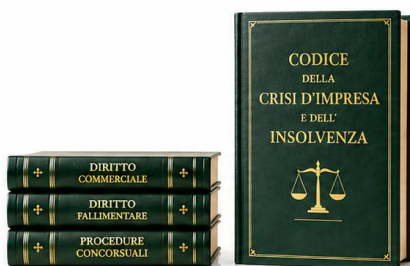


Osservatorio Giurisprudenziale

*Nota di Approfondimento
n. 27 del 4 settembre 2026*

«Abusiva concessione del credito e verifica del passivo: il giudice fallimentare deve pronunciarsi anche in via incidentale sull'illiceità dei finanziamenti»

*Cass. civ., Sez. I, ordinanza 25 agosto 2026, n. 24754/2026 —
Pres. Terrusi — Rel. Dongiacomo*



CODICE
DELLA
CRISI D'IMPRESA
E DELL'
INSOLVENZA
D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14
TESTO VIGENTE



DESTINATARI

Professionisti della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- Gestori della crisi
- Curatori
- Advisor
- Avvocati
- Liquidatori giudiziali
- Componenti O.C.C.
- Commercialisti

1. **Massima**
2. **Il perimetro della questione giuridica**
3. **L'errore del tribunale: rifiuto dell'accertamento incidentale**
4. **Il principio affermato dalla Corte**
5. **Violazione dell'art. 112 cpc e dovere di decisione sulle eccezioni**
6. **Rilievo pratico**
 - ✓ **Per le curatele fallimentari**
 - ✓ **Per gli istituti di credito e i cessionari**
 - ✓ **Per il giudice della verifica**
7. **Indicazioni conclusive**

1. Massima

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice delegato e il tribunale fallimentare hanno il potere-dovere di esaminare le eccezioni sollevate dal curatore anche quando esse richiedano l'accertamento incidentale dell'illiceità penale della condotta della banca erogatrice del credito. L'eventuale abusiva concessione del credito può essere valutata, anche sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, al fine di verificare la nullità dei contratti di finanziamento e l'eventuale irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 2035 c.c.

L'omessa pronuncia su tale eccezione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta la cassazione del decreto di ammissione al passivo.



2. Il perimetro della questione giuridica

La pronuncia affronta un tema di particolare rilievo per la verifica dei crediti bancari nel concorso: la possibilità che il credito insinuato al passivo derivi da finanziamenti erogati in modo abusivo, in presenza di una situazione di dissesto già percepibile, e sia quindi contestato sotto il profilo della validità del titolo negoziale e della ripetibilità della prestazione.

La questione non riguarda soltanto il rango del credito, ma investe preliminarmente la sua stessa esistenza concorsuale.

Quando il curatore deduce che i contratti di finanziamento siano espressione di una condotta illecita, il giudice della verifica è chiamato a stabilire se l'eccezione possa incidere sull'ammissione al passivo e se debba essere esaminata anche in assenza di un separato accertamento definitivo sulla responsabilità della banca erogatrice.

3. L'errore del Tribunale: il rifiuto dell'accertamento incidentale

Il tribunale aveva ritenuto che l'abusiva erogazione del credito non potesse essere accertata neppure in via incidentale, perché la banca cedente non era parte del giudizio e perché l'opposizione allo stato passivo avrebbe ad oggetto soltanto l'accertamento endoconcorsuale del diritto del creditore a partecipare al concorso.

Aveva inoltre svalutato gli elementi allegati dalla curatela come meramente indiziari, reputando necessario un titolo definitivo che accertasse la condotta illecita della banca.

La Corte censura entrambe le premesse.

Da un lato, l'assenza della banca dal processo non impedisce al giudice fallimentare di valutare, con efficacia limitata al concorso, se il titolo azionato dal cessionario sia affetto da nullità.

Dall'altro, l'accertamento incidentale non presuppone un previo giudicato esterno: il giudice della verifica del passivo può procedere autonomamente, utilizzando i poteri istruttori e cognitivi attribuiti dalla legge fallimentare.



4. Il principio affermato dalla Corte

La Prima Sezione afferma che l'accertamento incidentale dell'illiceità penale della condotta dei funzionari della banca erogatrice non è incompatibile con il procedimento di verifica dei crediti né con il giudizio di opposizione allo stato passivo.

Il giudice delegato e il tribunale possono stabilire se l'erogazione dei finanziamenti integri un fatto illecito penale, se i contratti che ne sono espressione siano nulli per violazione di norma imperativa e se la prestazione eseguita debba considerarsi irripetibile perché contraria al buon costume ai sensi dell'art. 2035 c.c.

Particolarmente rilevante è l'affermazione secondo cui tale valutazione può fondarsi anche su soli indizi, purché gravi, precisi e concordanti.

La Corte respinge così l'idea che, ai fini concorsuali, la curatela debba munirsi di un accertamento esterno definitivo o che il giudice fallimentare possa arrestarsi davanti alla complessità della ricostruzione dell'illecito bancario.

5. Violazione dell'art. 112 c.p.c. e dovere di decisione sulle eccezioni

Il nucleo processuale della decisione è nel richiamo all'art. 112 c.p.c. La Corte qualifica la condotta del tribunale come omessa pronuncia: il giudice aveva il potere e il dovere di decidere sull'eccezione di nullità sollevata dal Fallimento, poiché l'oggetto del giudizio di verifica comprende non solo le domande di ammissione, ma anche le eccezioni che incidono sull'esistenza, validità ed efficacia del titolo fatto valere dal creditore.

La specialità del rito fallimentare non riduce, ma anzi concentra i poteri del giudice.

L'efficacia endoconcorsuale della decisione non costituisce un limite all'accertamento incidentale, bensì ne definisce la portata: il giudice non attribuisce responsabilità nei confronti della banca come parte assente, ma verifica se il credito insinuato possa essere ammesso al concorso.

5. Rilievo pratico

✓ *Per le curatele fallimentari*

La pronuncia valorizza la possibilità di contrastare l'ammissione al passivo di crediti bancari fondati su finanziamenti sospettati di abusività, anche quando la banca originaria abbia ceduto il credito.

La curatela può prospettare la nullità del titolo e l'irripetibilità della prestazione, purché allegghi elementi idonei a sostenere, anche in via indiziaria, la consapevolezza dello stato di insolvenza e il nesso tra erogazione del credito e aggravamento del dissesto.

✓ *Per gli istituti di credito e i cessionari*

Il cessionario del credito acquista il credito con i vizi del relativo titolo costitutivo.

Ne deriva che, nel giudizio di ammissione al passivo, non è sufficiente dimostrare la continuità formale della titolarità del credito: occorre essere in grado di resistere alle eccezioni relative alla genesi patologica del finanziamento, comprese quelle fondate sull'abusiva concessione del credito e sulla contrarietà al buon costume della prestazione.

✓ *Per il giudice della verifica*

La decisione impone un controllo sostanziale sul titolo azionato.

Il giudice non può dichiarare inammissibile o irrilevante l'eccezione solo perché coinvolge la condotta di un terzo non evocato in giudizio; deve invece verificare se quell'eccezione sia decisiva ai fini dell'ammissione del credito, utilizzando gli strumenti istruttori compatibili con il rito.

7. Indicazioni conclusive

L'ordinanza rafforza la funzione selettiva del procedimento di verifica del passivo: non qualsiasi credito formalmente documentato può accedere al concorso se il titolo negoziale da cui deriva è contestato come espressione di una condotta illecita.

La concessione abusiva del credito non resta sullo sfondo come questione esterna al giudizio fallimentare, ma può incidere direttamente sull'esistenza del diritto azionato.

Il principio operativo è chiaro: quando il curatore solleva un'eccezione idonea a mettere in discussione la validità del titolo e la ripetibilità della prestazione, il giudice deve pronunciarsi, anche mediante accertamento incidentale e anche sulla base di presunzioni qualificate.



**PRESIDIUM
DEBITORES**
Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento



FORMAZIONE
COMPETENZE
SOLUZIONI
PER UN'ECONOMIA
PIÙ GIUSTA

CORSO DI FORMAZIONE ABILITANTE
E DI AGGIORNAMENTO BIENNALE OBBLIGATORIO

Gestori della Crisi del Sovraindebitamento

EDIZIONE 2026-2027

COMPETENZE PER NUOVE OPPORTUNITÀ



60 ORE

40 specialistiche
20 laboratorio



STREAMING

In diretta
da tutta Italia



24 SETTEMBRE

Inizio del percorso
formativo



**Approccio
pratico**

Casi, strumenti
e soluzioni operative



**Comitato scientifico
di alto profilo**

Esperti, accademici
e professionisti



**Valido per formazione
e aggiornamento
biennale**

In linea con la normativa
vigente



Iscrizioni entro il 18 settembre 2026 • Quota € 427,00

ODCEC Roma: 48 crediti formativi • • Accredитamento CNF in corso



RICHIEDI INFORMAZIONI ORA

Compila il modulo dedicato e sarai ricontattato

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto



Oppure contattaci
su WhatsApp

3281184360

PERSONE
PROFESSIONI
SOCIETÀ
VALORE

UNINT • PRESIDIUM DEBITORES

INSIEME PER UNA CULTURA DELLA LEGALITÀ ECONOMICA

*Conoscenza
per il futuro*



PRESIDIUM
DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LEX CRISIS

— EDIZIONI SCIENTIFICHE —

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

L'Osservatorio Giurisprudenziale raccoglie, analizza e commenta le più rilevanti pronunce in materia di crisi d'impresa e sovraindebitamento, con note di approfondimento a supporto di professionisti e operatori del diritto.



IL NOSTRO IMPEGNO

Diffondere cultura giuridica di qualità, favorire l'interpretazione delle norme e promuovere buone prassi al servizio della collettività.



IL NOSTRO OBIETTIVO

Essere un punto di riferimento autorevole e indipendente per l'aggiornamento giuridico in materia di crisi e sovraindebitamento.



A CHI CI RIVOLGIAMO

Avvocati, gestori della crisi, curatori, liquidatori, consulenti d'impresa e tutti gli operatori del diritto.

SCARICA GRATUITAMENTE
TUTTE LE NOTE DELL'OSSERVATORIO



www.presidiumdebitores.it

LE NOSTRE COLLANE



Nota di Approfondimento
Osservatorio Giurisprudenziale



Quaderni del
Comitato Scientifico



Vademecum Operativi



Approfondimenti Normativi



Linee Guida e Prassi



SEDE NAZIONALE
Via Ludovisi n. 35
00187 Roma



Tel. 06 87168009



info@presidiumdebitores.it



www.presidiumdebitores.it



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LA RETE NAZIONALE DEGLI O.C.C. PRESIDIO DEBITORES



500+
GESTORI



37
TRIBUNALI



40+
SEDI OPERATIVE



PIEMONTE

- OCC TORINO



LOMBARDIA

- OCC ROZZANO
- OCC MILANO
- OCC BERGAMO
- OCC BRESCIA



VENETO

- OCC JESOLO (VE)



EMILIA-ROMAGNA

- OCC BOLOGNA
- OCC FERRARA
- OCC PIACENZA
- OCC MODENA
- OCC RAVENNA
- OCC FORLÌ
- OCC RIMINI



ABRUZZO

- OCC TERAMO
- OCC AVEZZANO



LAZIO

- OCC ROMA
- OCC FROSINONE
- OCC CASSINO
- OCC RIETI
- OCC VITERBO
- OCC CIVITAVECCHIA



PUGLIA

- OCC BARI
- OCC TRANI
- OCC BRINDISI
- OCC LECCE
- OCC TARANTO



CAMPANIA

- OCC NAPOLI
- OCC NAPOLI NORD
- OCC NOLA
- OCC SANTA MARIA C.V.
- OCC TORRE ANNUNZIATA
- OCC NOCERA INFERIORE
- OCC SALERNO
- OCC AVELLINO
- OCC BENEVENTO



CALABRIA

- OCC COSENZA



SICILIA

- OCC AGRIGENTO
- OCC TRAPANI



Scopri tutte le sedi
della Rete Italia su



www.presidiumdebitores.it

AL FIANCO DI CHI VUOL RIPARTIRE.

CONSUMATORI • IMPRESE • PROFESSIONISTI



COMPETENZA

Professionisti qualificati
al servizio dei cittadini
e delle imprese



PRESENZA

Una rete capillare
su tutto il territorio
nazionale



SOLUZIONI

Strumenti efficaci
per la composizione
della crisi



RETE ITALIA

Un'unica grande rete
per essere sempre
al tuo fianco